



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2024

**I rischi della riforma costituzionale
per il c.d. Premierato nelle parole
(del 1996) di Giuseppe Guarino**

a cura di Luca Mariantoni

EDITORIALE SCIENTIFICA

I RISCHI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
PER IL C.D. PREMIERATO NELLE PAROLE
(DEL 1996) DI GIUSEPPE GUARINO

a cura di Luca Mariantoni

Dottore di ricerca di Diritto Pubblico
Università di Roma 'La Sapienza'

L'occasione per scrivere questo breve commento è sorta a seguito della donazione alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma dell'archivio personale del Prof. Giuseppe Guarino da parte della famiglia.

Nei mesi successivi, il materiale donato, anche grazie al prezioso aiuto di colleghi e di due studentesse laureande del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, è stato suddiviso in fascicoli e catalogato.

In particolare, l'archivio, ora conservato presso i locali della Facoltà di Giurisprudenza, è ricco di estratti di riviste contenenti articoli del Prof. Guarino, manoscritti e dattiloscritti – anche inediti –, nonché di una cospicua mole di materiale di studio annotato con vari appunti personali, dai quali un attento lettore potrebbe trarre, anche, preziose indicazioni sulle sollecitazioni emerse nella genesi degli scritti del Maestro.

L'archivio, inoltre, si compone di molto materiale riferibile alla attività svolta da Guarino nelle istituzioni pubbliche come Ministro, Deputato e, più in generale, figura politica di spicco, grazie al quale è possibile approfondire molte delle vicende della storia dell'Italia repubblicana, in particolare per ciò che riguarda il percorso che ha condotto alla dismissione delle partecipazioni pubbliche e alla privatizzazione di grandi gruppi industriali.

Nell'ambito di tale materiale, fra la corrispondenza, è stata rinvenuta una lettera del 25 gennaio 1996 indirizzata da Guarino all'allora Segretario politico del PDS, l'onorevole Massimo D'Alema, lettera che si pubblica nuovamente in calce a questo commento. Nella missiva, l'illustre Maestro manifestava le proprie perplessità relative alla c.d. Bozza Fisichella pubblicata il giorno precedente dal quotidiano Il Giornale. La bozza avrebbe dovuto essere la base di un accordo, poi

saltato, fra le forze politiche per continuare la legislatura e, al contempo, portare a compimento una riforma della Costituzione e del sistema elettorale volte a modificare la forma di governo italiana.

Quelle espresse da Guarino sono considerazioni accalorate e preoccupate di un uomo di scienza, di politica e delle istituzioni, che mette in luce i rischi derivanti da una riforma improvvisata, i cui effetti gravi, che contraddirebbero gli intenti animatori, sembra siano addirittura sfuggiti agli elaboratori del progetto.

Dalla lettura di queste considerazioni, che noi condividiamo, è emersa, sin da subito, la attualità e facilità con la quale quelle osservazioni potevano essere riportate alla riforma della Costituzione oggi in discussione.

Per questa ragione, si è cercato di far dialogare il Maestro del 1996 con il riformatore odierno, per dimostrare col fatto, una volta di più, che la politica vive di cicli storici, e che le opinioni, quando sono ponderate e meditate divengono pietre angolari di ogni ragionamento, soprattutto giuridico.

Come noto, il 18 giugno 2024, il Senato ha approvato in prima deliberazione la proposta di modifica della parte seconda della Costituzione volta a realizzare «l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica».

Il testo, all'esito di un ripetuto – anche se non stravolgente – processo di perfezionamento, prevede attualmente che la nuova formulazione dell'articolo 92 della Costituzione sia la seguente:

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.

La riforma proposta è volta, quindi, a modificare radicalmente la forma di governo a favore della instaurazione del c.d. Premierato.

In disparte l'analisi in concreto di cosa sia tale forma di governo¹, ciò che maggiormente ci interessa è constatare l'attualità di opinioni espresse oramai quasi trent'anni fa in riferimento alla c.d. Bozza Fisichella, il testo di base per una riforma costituzionale sul quale – anche se solo per pochi giorni – sembrava esserci un accordo fra Massimo D'Alema e Silvio Berlusconi. La bozza Fisichella, infatti, negli aspetti relativi alla modifica della forma di governo, sembra anticipare in modo quasi “profetico” gli approdi fatti propri dal Governo presieduto da Giorgia Meloni.

Nel testo, reso pubblico il 24 gennaio 1996 dal quotidiano *Il Giornale*, in realtà, non si fa riferimento alla elezione diretta del Presidente del Consiglio per un periodo prefissato, ma ad una procedura che per Guarino presentava un pericolo addirittura maggiore. Nello specifico, nella bozza circolata dell'accordo fra Fisichella, Urbani e Bassanini si prevedeva che «Una volta che i cittadini hanno votato, il leader del polo (coalizione o, in fattispecie di scuola, singolo partito) che ha ottenuto la maggioranza assoluta parlamentare assume la presidenza del governo (mediante la mera stesura di un qualche atto procedurale formale, ma in un contesto di automatismo di diritto e di fatto)»². È chiaro

¹ Sul punto, da ultimo, si rimanda alla recente collettanea, G. AZZARITI, M. DELLA MORTE (a cura di), *Il Führerprinzip*, Napoli, 2024. Si vedano, inoltre, fra gli altri, M.A. CABIDDU, *Minimalismo massimo con salto di regime. Note a margine del c.d. premierato*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2024; B. PEZZINI, *L'introduzione del premierato nel sistema costituzionale italiano*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2024; A. STERPA, *La proposta governativa di riforma costituzionale: il “semi-premierato”*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2024; R. TARCHI, *Il «premierato elettivo»: una proposta di revisione costituzionale confusa e pericolosa per la democrazia italiana*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2023; A. LUCARELLI, *Premierato e riforme costituzionali: il mito della governabilità*, in *Rivista AIC*, 4/2023; S. CECCANTI, *Verso un premierato non elettivo. Quattro strategie possibili per la transizione incompiuta*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2023; A. ALGOSTINO, *Premierato ... purché Capo sia: il fascino della verticalizzazione del potere e i rischi del suo innesto in una democrazia spolitizzata*, in *Rivista AIC*, 3/2023.

² *Il Giornale*, 24 gennaio 1996, p. 3.

che, sebbene non si tratti di una elezione, una procedura così delineata configuri quantomeno una individuazione diretta ad opera del corpo elettorale del futuro Presidente del Consiglio, il quale sarà – per l'appunto, di diritto e di fatto – il leader della coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di seggi (e non di voti). Tale sistema, sebbene nelle pagine del medesimo quotidiano venisse definito «un “premierato” di facciata»³, non ci sembra fosse così distante dall'attuale progetto di riforma. A ritenere il contrario, infatti, si dovrebbe ammettere, allora, che anche il presidenzialismo statunitense sia solo “di facciata” per il fatto che la elezione del Presidente degli Stati Uniti è indiretta ad opera dei Grandi elettori⁴.

Se pure si ammettesse che vi sia una significativa differenza fra la riforma attuale e la Bozza Fisichella per ciò che attiene la individuazione del Presidente del Consiglio, non può negarsi che, invece, una evidente assonanza vi sia per ciò che riguarda il rapporto fra Parlamento e Governo (*rectius* Presidente del Consiglio). Nel testo della riforma ora in discussione, si vorrebbe introdurre all'articolo 94 della Costituzione il seguente comma:

In caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Negli altri casi di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.

³ F. GUIGLIA, *Presidenzialismo addio resta la «proporzionale»*, in *Il Giornale*, 24 gennaio 1996, p. 3.

⁴ A. SPADARO, *Riforma “costituzionale” (premierato elettivo) o riforma “elettorale” (maggioritario con designazione del premier)?*, in *Consulta online*, 3/2023, peraltro, si interroga sulla possibilità, dall'Autore preferita, di introdurre una forma di premierato senza metter mano alla Costituzione, ma operando esclusivamente sulla legge elettorale attraverso la previsione di sistema elettorale maggioritario con designazione del candidato premier. Ciò dimostra quanto siano vicine la Bozza Fisichella e la attuale riforma se una forma di designazione del Presidente del Consiglio al momento della elezione dei Parlamentari viene ritenuta, nei fatti, equivalente ad una sua elezione diretta.

Nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.

Nella Bozza Fisichella, invece, si prevedeva che «il circuito fiduciario è mantenuto, quantomeno nel senso che il Parlamento può cominare la sfiducia al premier. In tale evenienza, il governo cade, ma contemporaneamente si dissolve con meccanismo automatico il parlamento». Era inoltre prevista la formazione di un «governo elettorale» affidato a personalità istituzionali come il Presidente della Corte di Cassazione o della Corte costituzionale, il quale avrebbe condotto l'esecutivo sino alle nuove votazioni. In caso di dimissioni volontarie, invalidità permanente o morte del Presidente del Consiglio, invece, il Parlamento avrebbe potuto scegliere fra la individuazione di un nuovo Presidente o l'approvazione di una mozione di sfiducia «per provocare nuove elezioni per le Camere e il premier».

Non può essere negata la somiglianza fra i due progetti.

È proprio questo aspetto – lo scioglimento delle Camere in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio – che, nelle parole che Guarino rivolgeva il 25 gennaio 1996 all'allora Segretario del PDS Massimo D'Alema, vi era, ad avviso del Maestro, «il pericolo maggiore» in quanto tale sistema avrebbe consentito alla maggioranza «di provocare lo scioglimento delle Camere, andando alle elezioni nel momento che essa ritiene per sé più vantaggioso». Sarebbe stato possibile conseguire tale obiettivo attraverso «le dimissioni del P.M. e con il rifiuto della maggioranza di sostituirlo». Siffatta evenienza, elezioni ripetute in momenti favorevoli, sempre nelle parole del nostro Maestro, avrebbe potuto determinare il danno massimo per la democrazia poiché «fu questa la tecnica di cui Hitler si avvalse per conquistare “democraticamente” il potere»⁵. Il sistema della Bozza Fisichella, peraltro, non avrebbe nean-

⁵ Notava Guarino già ne *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Napoli, 1948, p. 184, che le frequenti elezioni «ingigantiscono le tendenze originariamente espresse dal corpo elettorale» e che, in riferimento all'ascesa del nazionalsocialismo, «La grande massa degli elettori, quella dei meno preparati politicamente e degli ondegianti, abbandona le vecchie bandiere e tende ad agganciarsi a quei raggruppamenti, che hanno riportato la vittoria nelle precedenti elezioni. Sentimenti quali la favorevole disposizione verso i detentori del potere, l'ammirazione della forza, la preferenza del vincitore al vinto, il desiderio di essere presenti al momento della vittoria finale o il ti-

che potuto conseguire una maggiore stabilità dell'esecutivo giacché offriva «un latissimo potere di ricatto ai partiti minori, specie a quelli con uno scopo unico o dominante, perché questi possono trasferirsi dall'uno all'altro schieramento ogni volta che vi intravedano una maggiore convenienza» e, «con tali manovre, possono a loro volta provocare lo scioglimento nel momento che giudichino il più idoneo per i loro fini».

Ci sembra che simili preoccupazioni siano ben riportabili, senza eccedere con l'immaginazione, anche al presente progetto di riforma. Del resto, la possibilità per il Presidente del Consiglio di condizionare la prosecuzione della legislatura attraverso le proprie dimissioni è uno degli aspetti più problematici della proposta ora in discussione. In questo modo, infatti, il Governo potrebbe abusare di tale istituto così come già abusa della questione di fiducia, con la sostanziale differenza, però, che mentre ora può «richiamare all'ordine» – tendenzialmente – la sola maggioranza di governo, se la riforma dovesse essere approvata, potrebbe, mediante una decisione, peraltro neanche parlamentarizzata, del proprio Presidente determinare lo scioglimento delle Camere e la fine della legislatura.

È questa un'arma che, se assommata alla oramai tradizionale subalternità del Parlamento nei confronti del Governo, potrebbe determinare un irreversibile spostamento dell'ago della bilancia della politica nazionale nelle sole mani dell'Esecutivo.

Proprio sulle degenerazioni di uno scioglimento del Parlamento nelle mani del Governo avverte il nostro Maestro, il quale, a monito, ricorda l'impossibilità di fare raffronti fra il sistema italiano ed il parlamentarismo inglese, poiché in questo si riscontrano «due presupposti che in Italia sono assenti: la omogeneità sostanziale della maggioranza e la reciproca fiducia che esiste tra le parti che nessuna di esse abuserà dei poteri che derivano dalla conquista della maggioranza». Già molti anni prima, inoltre, Guarino notava che «il parlamentarismo instaurato [in Italia] non può identificarsi con il parlamentarismo maggiorita-

more di restare isolato nella società, la tendenza a giudicare della bontà di un indirizzo dal numero dei suoi seguaci, agiscono tutti in questo medesimo senso. Quando un partito sia riuscito a progredire in ognuna delle successive elezioni si diffonde l'opinione che la sua marcia è inarrestabile, e gli elettori, pervasi da questo senso della necessità, si astengono dall'opporvisi e la secondano. Così in seguito ad una serie di elezioni, alla fine del processo, il popolo si trova a volere una cosa che si sarebbe ben guardato dal volere al suo inizio. Ad animo freddo. Ed è esatto che in questo modo le elezioni rappresentano una vittoria non dell'elettorato, ma sull'elettorato».

rio. Questo presuppone, nella misura più grande, la fiducia tra le parti. Qui, invece, nella misura più grande, v'è il sospetto e l'inimicizia»⁶. Sospetto ed inimicizia che, per Guarino, caratterizzavano ciascuno dei due poli dell'Italia del 1996; un paese nel quale, se «la maggioranza non è omogenea, [...] si possono produrre effetti perversi e, più si introducono correttivi artificiali, più questi effetti rischiano di aggravarsi [...]». Sul punto, ancora nel 1948, il nostro Maestro affermava che «in una società non omogenea gli istituti più sono efficaci e facili a manovrarsi, più sono da eliminarsi; e che se è prudente non affidare gli istituti stessi, primo fra gli altri lo scioglimento, alla maggioranza, ancor più opportuno sarà non affidarli ad organi minoritari»⁷.

Queste considerazioni dovrebbero condurre a ragionare sulla opportunità di revisioni della Costituzione che non tengano in debito conto il sostrato sociale sul quale si inseriscono. Del resto come ci ricorda Guarino nelle poche – ma dense – righe che ci occupano, «le modifiche costituzionali non si improvvisano e sono concepibili solo entro quadri organici»⁸.

Dovrebbero bastare queste poche parole per riflettere sull'attuale progetto di riforma, il quale, come visto, si presta ad obiezioni formulate già 28 anni fa e tutt'ora valide. È già avvenuto, del resto, che il nostro Maestro ci avvertisse, profeticamente, dei rischi legati a grandi cambiamenti istituzionali – basti pensare al punto di domanda del celebre «Ratificare Lisbona?»⁹.

Non si vede allora come, alla luce del fatto che preoccupazioni risalenti siano ancora attuali, la riforma per il c.d. Premierato possa essere il sistema in grado di risolvere le pur presenti criticità della nostra forma parlamentare. E, peraltro, se non le risolve, non è detto però che non aggravi la situazione attuale.

È sicuramente azzardato e (si spera) distopico, ma che la possibilità di determinare lo scioglimento del Parlamento in momenti politicamente favorevoli «fu [...] la tecnica di cui Hitler si avvalse per conquistare “democraticamente” il potere» è un avvertimento che ci fa Guarino che, per la sua solennità ed importanza, è bene ripetere due volte, anche se solo in poche righe.

⁶ G. GUARINO, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, cit., p. 21.

⁷ Ivi, p. 180.

⁸ Le sottolineature riportate sono presenti nella missiva.

⁹ G. GUARINO, *Ratificare Lisbona?*, Firenze, 2008.

Roma, 25 gennaio 1996

On.le
Massimo D'Alema
Segretario Politico PDS
Roma

Caro D'Alema,

Ti sarei grato se leggessi questa mia lettera per intero anche se ciò Ti farà perdere qualche minuto.

Ho ascoltato ieri sera con attenzione il dibattito tra Te e Berlusconi. Mi sono procurato questa mattina il testo pubblicato dal Giornale, che voi avete citato.

Temo che agli elaboratori del progetto siano sfuggiti alcuni effetti gravi e che contraddicono gli intenti da cui si è animati, effetti che si produrrebbero qualora il sistema elaborato venisse attuato. Credo utile segnalarTi.

Il pericolo maggiore, che supera persino quelli del sistema contrapposto della elezione diretta del Primo Ministro per un periodo prefissato, sta nel fatto che il sistema progettato consentirebbe alla maggioranza di provocare lo scioglimento delle Camere, andando alle elezioni nel momento che essa ritiene per sé più vantaggioso.

Il risultato si otterrebbe con le dimissioni del P.M. e con il rifiuto della maggioranza di sostituirlo. Le elezioni ripetute in momenti favorevoli possono determinare il danno massimo per la democrazia: fu questa la tecnica di cui Hitler si avvale per conquistare “democraticamente” il potere.

Il sistema progettato offre poi un latissimo potere di ricatto ai partiti minori, specie a quelli con uno scopo unico o dominante, perché questi possono trasferirsi dall'uno all'altro schieramento ogni volta che ci intravedano una maggiore convenienza; questi partiti minori, con tali manovre, possono a loro volta provocare lo scioglimento nel momento che giudichino il più idoneo per i loro fini.

Hai citato parecchie volte ieri sera nel dibattito televisivo il caso inglese. Vorrei farTi notare che il maggioritario e l'alternanza si verificano in Inghilterra in assenza di qualsiasi tecnica artificiale e solo in virtù dei principi più elementari del regime parlamentare. Ciò è dovuto alla esistenza di due presupposti che in Italia sono assenti: la omoge-

neità sostanziale della maggioranza e la reciproca fiducia che esiste tra le parti che nessuna di esse abuserà dei poteri che derivano dalla conquista della maggioranza.

Se la maggioranza non è omogenea, così come accade oggi in Italia in ciascuno dei due poli, si possono produrre effetti perversi e, più si introducono correttivi artificiali, più questi effetti rischiano di aggravarsi: così come gli effetti dell'uninominale, tutti prevedibili, stanno a dimostrare.

Formulo queste osservazioni non per fare delle critiche, ma per dimostrare che le modifiche costituzioni non si improvvisano e sono concepibili solo entro quadri organici.

Tu stesso hai detto che la riforma deve estendersi alla distribuzione dei poteri tra Stato e collettività politiche locali ed alla composizione e struttura delle Camere. Queste sono modifiche essenziali, che interamente condivido, ma la cui messa a punto richiede qualche tempo.

Per quale ragione la scelta circa il metodo di designazione del Primo Ministro ed i suoi poteri dovrebbe essere “improvvisata” e non potrebbe essere rimessa alla medesima procedura alla quale dovrà essere affidata la soluzione degli altri due problemi? Ciò invece appare tanto più necessario in quanto, riformando le Camere e riducendo il numero dei parlamentari, diviene possibile che si costituiscano maggioranze omogenee, da sole sufficienti per assicurare il consolidamento della autorità del Primo Ministro, che renderebbero quindi persino superfluo il ricorso a meccanismi artificiali diretti a questo scopo.

Queste mie considerazioni, come si dice, “a caldo”. Altre se ne dovranno fare quando il testo, che per molti versi è ancora indeterminato, sarà meglio precisato nei suoi contenuti. Ma non si può sfuggire comunque ad una domanda, indipendentemente dalle dispute circa i limiti del potere di revisione di cui all'art. 138 Cost., è politicamente ammissibile, dopo che una interpretazione ormai consolidatasi dell'art. 75 Cost. ha dilatato la portata dell'istituto del referendum e lo ha reso di fatto propositivo, che una riforma di tale entità, quale quella che si propone, venga introdotta senza la previa consultazione del corpo elettorale con un apposito referendum?

Mentre la riforma costituzionale deve essere avviata subito, ma richiede di necessità qualche tempo per essere messa a punti, i temi economici sono urgenti anche per le soluzioni che devono essere adottate. Il Governo deve poter negoziare in sede di Conferenza intergovernativa europea in una posizione che non sia di debolezza. La moneta

unica richiede una messa a punto dell'intero nostro sistema economico e comporta misure che, in assenza di un largo consenso sociale, non sono concepibili e tanto meno attuabili.

Questa è la ragione per la quale è essenziale che, mentre si avvia una procedura per la riforma della Costituzione, si dia corso immediato ad un Governo di larghe intese che, in unità di intenti e con impegni reciproci che assicurino prospettive di stabilità, elabori senza indugio una strategia di insieme che eviti che l'Italia soccomba nella concorrenza tra sistemi che si è inaugurata con l'Atto Unico e che è stata accentuata dal Trattato UE.

Una larga intesa, e con essa la pace sociale, è lo strumento essenziale ed insostituibile per realizzare questi obiettivi. Al punto in cui sono le cose, le possibilità di mettere in piedi questi meccanismi virtuosi sono minime.

Ti unisco un testo da me preparato in doppia redazione e che nella prima versione è stato esaminato con favore da alcuni autorevoli responsabili politici. Se incontrasse anche il Tuo consenso, potrebbe a sua volta costituire in extremis una base per un accordo privo di rischi e ragionevole.

Sono a Tua disposizione per darTi qualche ulteriore commento o spiegazione, qualora Tu lo ritenga utile.

* * *

ABSTRACT

ITA

L'Autore, a partire da una missiva inviata dal Professor Giuseppe Guarino all'allora Segretario politico del PDS Massimo D'Alema il 25 gennaio 1996, rinvenuta all'interno dell'archivio personale del Professore donato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', ripercorre le osservazioni allora formulate con riferimento alla c.d. Bozza Fisichella al fine di declinarle alla luce della riforma costituzionale attualmente in discussione.

EN

Starting from a letter sent by Professor Giuseppe Guarino to Massimo D'Alema, political secretary of the PDS at the time, on 25 January 1996, and found in the professor's personal archives, which have been donated to the Faculty of Law of the University of Rome 'La Sapienza', the Author traces the comments made at the time on the so-called Fisichella draft, in order to interpret them in the light of the constitutional reform currently under discussion.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)